

# La performatività del genere

di Giacomo Viggiani

In *Gender Trouble* (1990) e in *Bodies That Matter* (1993), Butler introduce una delle sue idee più feconde, ovvero la *performatività del genere*: “nel discorso ereditato dalla metafisica della sostanza, il genere si dimostra dunque *performativo*, ossia capace di costituire l’identità che, a detta di tutti, è.”<sup>1</sup>

Affermare che il genere è performativo<sup>2</sup> significa dire che gli atti di genere, reiterandosi, creano un contesto normativo dove un genere diventa il “vero genere”. Non c’è insomma differenza tra ciò che il genere è e ciò che il genere *fa*. Ovviamente, non c’è un soggetto singolo che con un atto singolo “crea” la performatività, perché essa consiste piuttosto nella ripetizione collettiva di un determinato atto. Analogamente, non c’è alcun potere che “agisce”, ma solo

“un agire ripetuto che è il potere nella sua persistenza. Dunque, il giudice che autorizza a legittima una situazione nominandola, invariabilmente *cita* la legge che applica. Sebbene possa sembrare che il potere vincolante della parole derivi dalla forza della sua volontà, è vero il contrario. Proprio *attraverso* la citazione della legge si produce l’immagine della volontà del giudice. L’atto discorsivo deriva il suo potere vincolante dall’invocazione della convenzione. Tale potere non risiede né nel soggetto-giudice, né nella sua volontà, ma nel lascito di citazioni in virtù del quale un atto contemporaneo emerge dall’insieme di convenzioni vincolanti.”<sup>3</sup>

In questa lettura, il genere ha la stessa struttura citazionale del linguaggio, dove specifici segni devono essere ripetuti per produrre un particolare effetto. Le norme di genere che vengono

---

<sup>1</sup> J. Butler, *Gender Trouble* (1990), trad. it. a cura di G. Giorello, *Scambi di genere*, Sansoni, Milano, 2004, p. 33.

<sup>2</sup> La nozione di performativo nasce in realtà in ambito linguistico. È infatti Austin che in *How to do thing with words* (1962) opera una distinzione fra enunciati *constativi* e *performativi*. I primi sono gli enunciati descrittivi o, come direbbe Aristotele, apofantici, e quindi passibili di essere vero o falsi. Costativi sono per esempio gli enunciati “oggi piove” o “domani è lunedì”. I secondi sono enunciati che consistono in/o provocano una azione, come per esempio l’affermazione “ho fame” mi porta a ottenere del cibo.

<sup>3</sup> J. Butler, *Bodies That Matter* (1993), trad. it. a cura di S. Capelli, *Corpi che contano*, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 169.

così ripetute diventano ineludibili. Esse operano infatti fin dalla nascita del bambino, quando l'infermiera interpella althusserianamente per la prima volta il neonato come maschio o come femmina (si pensi alla scena allegorica, elaborata appunto da Althusser, del poliziotto che chiama un passante il quale, riconoscendo se stesso, si volta per rispondere e interiorizza una qualche forma di colpa associata a sottomissione sociale). Col tempo le norme vengono poi ripetute fino a essere interiorizzate dall'individuo che si vedrà come *gendered* per tutta la vita e che inconsapevolmente diverrà un mezzo per la diffusione delle norme stesse.

Quali strategie adottare per de-naturare, o meglio per de-naturalizzare, il genere? La soluzione sta nella legge stessa: "dove ci si aspetta l'uniformità del soggetto, dove si richiede la conformità di comportamento da parte del soggetto, potrebbe proporsi il rifiuto delle legge sotto forma di un'appropriazione parodica della conformità."<sup>4</sup> È questo il caso per esempio della *drag performance*, ovvero il travestimento iperbolizzato con abiti caratteristici del sesso opposto adottato da travestiti di ambedue i sessi soprattutto nel mondo dello spettacolo. Mentre però in *Scambi di genere* sembrava che ci fosse una relazione necessaria tra *drag* e sovversione, in *Corpi che contano* Butler sottolinea invece l'ambivalenza del *drag*, che può essere utilizzato sia per de-naturare il genere, sia per re-idealizzarlo. È questo il caso di alcune pellicole cinematografiche come *Tootsie* o *A qualcuno piace caldo*, che, lungi dall'essere sovversive, servono a esorcizzare la minaccia dell'invasione *queer*. Comunque sia, la performance del *drag* gioca sul trittico sesso anatomico-identità di genere-performance di genere, elementi distinti che vengono invece fatti passare come unità dalla finzione regolatrice eterosessuale. Sulla stessa linea è anche Mieli in *Elementi di critica omosessuale*<sup>5</sup>, il quale ritiene che il comportamento eccentrico e trasgressivo sia l'unico modo per scardinare la norma eterosessuale. Il fatto però che ci sia una parodia non implica l'esistenza di un originale imitato. Ciò che viene parodiato è in realtà la nozione stessa di originale: si imita il mito stesso dell'originalità. Il *drag* quindi rivela che tutti i generi sono già parodia e non ha a che fare

---

<sup>4</sup> J. Butler, *Corpi che contano*, cit., p. 112.

<sup>5</sup> M. Mieli, *Elementi di critica omosessuale*, Einaudi, Torino, 1977.

con l'appropriazione o l'espropriazione di un genere che appartiene a un sesso, perché nessun genere appartiene *naturalmente* a nessun sesso. La comicità non sta quindi nella discrasia tra ciò che è normale e ciò che è imitato, bensì la risata nasce dalla consapevolezza che l'originale è stato derivato fin dall'inizio. Di conseguenza, il genere è esso stesso *drag*, ovvero "uno sforzo costante e ripetuto di imitare le sue stesse idealizzazioni."<sup>6</sup>

Da quanto detto fino a ora, emerge che, affinché un atto sovversivo possa essere anche solo potenzialmente efficiente, deve essere eseguito in una dimensione pubblica, cosa che non può ovviamente essere permesso. Ciò si evince molto chiaramente dal concetto di *privacy* della legislazione statunitense.

Quando si parla di *privacy* nel nostro ordinamento, si pensa, visti anche gli sviluppi europei, alla protezione dei dati personali e dunque a quella particolare nozione di *privacy* che negli Stati Uniti è individuata come *informational privacy* a cui però si affianca un'altra nozione, quella di *fundamental decision privacy*. A partire dagli anni '60 infatti, si consuma il passaggio dal "right to be let alone" a un più ampio diritto delle scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico e stigmatizzazione sociale e quindi a un'ipotesi di riservatezza che concerne le decisioni più intime della persona, non solo nella dimensione negativa di diritto a escludere gli altri, ma anche nella dimensione positiva di diritto ad agire liberamente. E non si può non notare che tra le peculiarità delle sentenze che stanno alla base di questa *fundamental decision privacy* vi sia quella di ruotare prevalentemente intorno al tema della sessualità, intendendo il termine in senso lato, e riferibile dunque a quell'insieme di scelte che attengono sia alle condizioni nelle quali la sessualità può essere esplicitata, sia alle istituzioni sociali che interagiscono con tali scelte, sia alle loro conseguenze procreative. Non è un caso che alcuni abbiano interpretato le decisioni in tema di contraccettivi, interruzione della gravidanza, orientamento sessuale, che si basano sulla nozione di *autonomy privacy*<sup>7</sup>, proprio come il fondamento di un diritto alla sessualità. Per esempio, il 26 giugno 2003,

---

<sup>6</sup> J. Butler, *Corpi che contano*, cit., p. 115.

<sup>7</sup> L'espressione *autonomy privacy* può considerarsi equivalente a quella di *fundamental decision privacy*. Entrambe si riferiscono infatti alla riservatezza che deve circondare le scelte più intime della persona. N. d. A.

con la sentenza *Lawrence v. Texas*<sup>8</sup>, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha finalmente dichiarato incostituzionale, perché in contrasto con il diritto di privacy, la sodomy law di quello stato. Ciò però significa soltanto che l'omosessuale non può essere punito per il fatto che compie atti omosessuali, ma non che la sua identità può effettivamente accedere a una dimensione pubblica. Particolarmente icastica a questo proposito è l'immagine, evocata durante il processo *Bowers v. Hardwick* (1986), del "bedroom invaded by policemen", dove, per ristabilire l'ordine, è necessario riportare i poliziotti nel luogo a cui appartengono, ovvero la strada, e la sessualità al luogo opaco a cui appartiene/pertiene, ovvero la camera da letto.

Questo si evince facilmente anche dall'analisi, per esempio, del processo *Board of Education v. Acanfora* (1973). Quest'ultimo era un rinomato insegnante di scienze del Maryland in New Jersey, il quale fu sospeso dall'insegnamento quando si scoprì che era gay, e spostato in ufficio. Quando poi parlò ai media della vicenda, gli fu rifiutato il rinnovo del contratto. Acanfora fece ricorso al Tribunale distrettuale federale, il quale però lo rifiutò adducendo come motivazione che la pubblicità che si era creata attorno alla sua sessualità sarebbe stata deleteria per l'insegnamento. La Corte federale d'Appello del Quarto Circuito non era d'accordo: la rivelazione pubblica di Acanfora era protetta dal Primo Emendamento. Nonostante ciò, avallò la decisione di I grado di non reinserire l'insegnante nel corpo docente. La motivazione era che, al momento dell'assunzione, egli non aveva informato lo stato che faceva parte di un gruppo universitario filogay:

"al momento dell'assunzione come insegnante presso la Montgomery County Schools, ad Acanfora furono chieste informazioni circa le attività extracurricolari svolte durante il college. Egli menzionò il nuoto, il bowling, le riunioni studentesche, le pubblicazioni sui giornali, la partecipazione all'associazione che riconosce i meriti scolastici dei diplomati (honor society) e l'impiego come ufficiale nella marina militare. Non fece nessun accenno della sua partecipazione ad una organizzazione omofila. L'omissione non fu casuale."<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> W.N. Eskridge Jr.-N.D. Hunter, *Sexuality, Gender and the Law*, Foundation Press, New York, 2004, pp. 78-98.

<sup>9</sup> 491 U. S. F.2d 498 (1974).

Il fatto che avesse mentito al Governo lo rendeva inadatto a lavorare per quest'ultimo. In II grado quindi, fu deciso di non reintegrarlo, non perché aveva detto troppo, ma troppo poco.

In entrambe le sentenze, il nodo centrale non è tanto l'omosessualità di Acanfora, bensì l'uso *pubblico* che egli fa di questa informazione. La storia di questi processi mostra un sistema che tende ad opprimere non tanto gli omosessuali, quanto la loro identità, definendola "not a matter of public concern". Si può quindi essere omosessuali, ma solo in privato.

### **Bibliografia:**

- Barsotti, V., *Privacy e orientamento sessuale. Una storia americana*, Giappichelli, Torino, 2005.
- Butler, J., *Bodies That Matter* (1993), trad. it. a cura di S. Capelli, *Corpi che contano*, Feltrinelli, Milano, 1996
- Butler, J., *Gender Trouble* (1990), trad. it. a cura di G. Giorello, *Scambi di genere*, Sansoni, Milano, 2004.
- Eskridge, Jr.-N.D., Hunter, W.N., *Sexuality, Gender and the Law*, Foundation Press, New York, 2004.
- Mieli M., *Elementi di critica omosessuale*, Einaudi, Torino, 1977.
- Schleiner, A. M., *Does Lara Croft Wear Fake Polygons? Gender and Gender-Role Subversion in Computer Adventure Games*, in "Leonardo", vol. 34, n° 3 (2001), pp. 221-226.
- Sedgwick, E. K., *Epistemology of the Closet*, University of California Press, Los Angeles, 1990.